



RISTORANTI

Chiarimenti fatture elettroniche



SIGECO
Società Italiana Gestioni Contabili

Errore sulle fatture elettroniche

Onde evitare gravi mancanze fiscali nell'emissione delle fatture elettroniche ed al fine di prevenire il pericolo del verificarsi di «buchi di numerazione», vi preghiamo di prendere nota di quanto segue.

I «buchi di numerazione» possono prodursi per le seguenti anomalie:

- 1.** Mancato invio allo SDI della fattura elettronica creata;
- 2.** Scarto della fattura elettronica inviata da parte dello SDI e mancata correzione dell'errore.



1. Mancato Invio della fattura creata

- Nel caso in cui i buchi nella numerazione siano dovuti al mancato invio delle fatture create, ricordiamo che se la fattura elettronica non viene inviata entro 12 giorni, è da considerarsi tardiva e si è soggetti ad una sanzione fissa di 250,00 €.

Tale sanzione può essere ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Infatti, se l'ammenda viene pagata entro 90 giorni da quando è stato commesso l'errore, la sanzione si riduce ad € 27,78. Si precisa che tale sanzione vale per ogni fattura che non è stata inviata nel termine dei dodici giorni. Perciò, se non avete inviato per esempio n.6 fatture, la sanzione sarà pari ad € 166,68.

2. Scarto della fattura da parte dello SDI

- Nel caso in cui i buchi nella numerazioni siano dovuti a scarti delle fatture elettroniche inviate, ricordiamo che se la fattura elettronica inviata viene scartata dallo SDI, è necessario correggere l'errore e rinviare la fattura entro 5 giorni dalla data di scarto.
- **ATTENZIONE:** Se per esempio vi viene scartata la fattura numero 3 del 20/10/2020 e nel frattempo avete emesso le fatture n. 4 e 5 aventi data 22/10/2020, non potrete rimettere la fattura scartata con stesso numero e stessa data. Dovrete emettere la fattura n. 6 del 22/10/2020, inserendo nel corpo della fattura la frase «fattura emessa al posto della fattura n. 3 del 20/10/2020 scartata dal Sistema di Interscambio».
- Se non si procede alla correzione nei 5 giorni si è soggetti ad una sanzione fissa di € 250,00.

Tale sanzione può essere ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Infatti, se l'ammenda viene pagata entro 90 giorni da quando è stato commesso l'errore, la sanzione si riduce ad € 27,78. Si precisa che tale sanzione vale per ogni fattura che non è stata rinviata nel termine dei 5 giorni dalla data di scarto.

Come comportarsi per evitare simili errori

- Al fine di evitare gli errori sopra descritti e le relative sanzioni, è necessario controllare *costantemente e tempestivamente* le fatture elettroniche nonché le ricevute di inoltro o di scarto inviate dal Sistema di Interscambio (almeno ogni 3 giorni). Tale controllo è possibile effettuarlo solo sul registratore telematico a vostra disposizione.
- Sigeco non può effettuare questo controllo per voi in quanto non è in possesso degli strumenti per monitorare le ricevute di inoltro o di scarto inviate dallo SDI, essendo delegata alla sola consultazione del portale «fatture e corrispettivi» ai fini delle registrazioni contabili. ***Per tale motivo, Sigeco non potrà essere considerata in alcun modo responsabile per eventuali errori nella liquidazione dell'IVA periodica dovuta alle omissioni precedentemente descritte.***